

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 25 NOVEMBRE 1991

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 48/26

Statuto del Comune di Taino (VA)

Adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 7 giugno e 13 settembre 1991 con deliberazioni nn. 32 e 36.
Esecutiva con provvedimento del C.R.C. del 26 settembre 1991 - n. 16091/001.

STATUTO*Art. 1 - Principi fondamentali*

1. La comunità di Taino è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

b) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

c) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4 - Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dall'abitato di Taino e dalla Frazione di Cheglio storicamente riconosciuti dalla Comunità.

2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

3. La modifica della denominazione della frazione o della ubicazione della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5 - Albo Pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare al «Albo Pretorio», per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Il messo comunale sarà nominato dal Sindaco, sentita la Giunta.

Art. 6 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il

nome «Taino» e con lo stemma (1) concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 91 in data 2 marzo 1954.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M. n. 91 in data 2 marzo 1954.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

(1)Stemma: Partito; nel 1° di rosso al liocorno d'argento, ritto, collarinato di una corona d'oro all'antica; nel 2° d'argento al sorbo al naturale, fruttato d'oro e radicato nella pianura erbosa. Ornamenti esteriori da Comune.

**PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE****Titolo I
ORGANI ELETTIVI***Art. 7 - Organi*

1. Sono organi elettivi del Comune: il consiglio, la giunta ed il sindaco.

Art. 8 - Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 9 - Competenze e attribuzioni

1. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la provenienza e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 10 - Sessioni e convocazione

1. L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate almeno cinque giorni prima la seduta e straordinarie con convocazione da notificarsi almeno tre giorni prima. Ai fini della convocazione, sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le seguenti proposte di deliberazione: Bilanci annuali e pluriennali e Conti consuntivi. Tutte le altre sedute, non contenenti le proposte suesposte, sono straordinarie.

3. Il consiglio è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno e presiede i lavori.

4. Gli adempimenti previsti al 4° comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del sindaco, sono assolte dal consigliere anziano.

Art. 11 - Commissioni

1. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

3. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 12 - Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto maggior numero di voti e a parità di voti il più anziano di età.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate al sindaco, che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del consiglio. Le dimissioni sono efficaci dalla loro presentazione e sono irrevocabili dalla presa d'atto del consiglio.

Art. 13 - Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del «giusto procedimento».

Art. 14 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri debbono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al Segretario comunale indicando il relativo capogruppo.

Art. 15 - Giunta comunale

1. La giunta è l'organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.

4. Esamina collegialmente, in quanto possibile, gli argomenti da proporre al consiglio comunale.

Art. 16 - Elezioni e prerogative

1. La giunta è eletta nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, sulla base di un documento programmatico presentato al segretario del comune, almeno 5 giorni prima dell'adunanza del consiglio.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla Legge.

3. Il sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

Art. 17 - Composizione

1. La giunta è composta dal sindaco e da n. 4 assessori.

2. N. 2 assessori potranno essere nominati tra cittadini non consiglieri, purché eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa ai sensi del 3° comma dell'art. 33 della L. 142/90, contestualmente alla nomina di componenti la Giunta comunale.

3. Gli assessori esterni partecipano al consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Art. 18 - Funzionamento della Giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.

Art. 19 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati arro-

tondata per eccesso e a maggioranza assoluta dei presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata la facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su «persone», il presidente dispone la trattazione dell'argomento in «seduta privata».

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal segretario comunale. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente, dal segretario e dal componente che ha riportato il maggior numero di voti e a parità di voti il più anziano di età, fra i presenti.

Art. 20 - Sindaco

1. Il sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto (e dai regolamenti), attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 21 - Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
- e) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) ha facoltà di delega;
- g) convoca i comizi per i referendum consultivi (se istituiti);
- h) adotta ordinanze ordinarie;
- i) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- l) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del comune;
- m) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- n) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;
- o) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della giunta e del segretario comunale;
- p) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;
- q) fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto di dimissioni perché il consiglio comunale prenda atto della decadenza della giunta;

r) stipula in rappresentanza dell'ente, i contratti già conclusi, quando manchi nel comune una figura «direttiva», ausiliaria del segretario «rogante».

Art. 22 - *Attribuzioni di vigilanza*

1. Il sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;

e) collabora con il revisore dei conti del comune per definire le modalità di scioglimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 23 - *Attribuzioni di organizzazione*

1. Il sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale (salvo coinvolgere la giunta comunale) e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della giunta e la presiede;

d) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori (e/o consiglieri comunali);

e) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori al segretario comunale;

f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

Art. 24 - *Vicesindaco*

1. Il vicesindaco è l'assessore che riceve dal sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice-sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

3. Delle deleghe rilasciate al vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Titolo II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I Segretario Comunale

Art. 25 - *Principi e criteri fondamentali di gestione*

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del consiglio, in attuazione delle determinazioni della giunta e delle direttive del sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

2. Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del sindaco che ne riferisce alla giunta.

4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge del presente Statuto.

Art. 26 - *Attribuzioni gestionali*

1. Al segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2. In particolare il segretario adotta i seguenti atti:

a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;

c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di giunta;

d) liquidazione di spese regolarmente ordinate;

e) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso spetta al Segretario come pure la firma di contratti, ogni qualvolta egli non sia chiamato a sottoscrivere il verbale di gara o a rogare l'atto, nei quali casi la presidenza delle gare e la stipula dei contratti spetta al sindaco;

f) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

g) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;

h) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

i) liquidazione dei compensi e dell'indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;

l) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d'incasso.

Art. 27 - *Attribuzioni consultive*

1. Il segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente, e con l'autorizzazione della giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori, ed ai singoli consiglieri.

3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art. 28 - *Attribuzioni di sovrintendenza - Direzione - Coordinamento*

1. Il segretario comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.

3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata

inefficienza nei confronti dei dipendenti comunali. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

Art. 29 - Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi, in quanto previsto dalla legge. Cura altresì la verbalizzazione.

2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette al controllo eventuale.

3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4. Riceve l'atto di dimissioni del sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

Capo II Uffici

Art. 30 - Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità allo statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 31 - Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 32 - Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

- a) struttura organizzativo-funzionale;
- b) dotazione giuridica;
- c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) diritti, doveri e sanzioni;
- e) modalità organizzative della commissione di disciplina;
- f) trattamento economico.

Titolo III SERVIZI

Art. 33 - Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 34 - Azienda speciale

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e dai propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 35 - Istituzione

1. Il consiglio comunale, per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art. 36 - Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 37 - Il presidente

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art. 38 - Il direttore

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla giunta con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 39 - Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 40 - Società a prevalente capitale locale

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 41 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Titolo IV CONTROLLO INTERNO

Art. 42 - Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. È facoltà del consiglio richiedere agli organi e gli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Art. 43 - Revisione del conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

PARTE II ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I Organizzazione territoriale

Art. 44 - Organizzazione sovracomunale

1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme

di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 45 - Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 46 - Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 47 - Consorzi

1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statuari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione relativa, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 52, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 48 - Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'Accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti.

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Titolo II PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 49 - Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture od ai servizi dell'ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Capo I

Iniziativa politica e amministrativa

Art. 50 - Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge.

2. La rappresentanza degli interessi da titolare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 51 - Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

Art. 52 - Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 30 dalla presentazione.

3. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 53 - Proposte

1. N. 50 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 10 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Capo II

Associazionismo e partecipazione

Art. 54 - Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 64, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

Art. 55 - Associazioni

1. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

Art. 56 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

Art. 57 - Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.

Art. 58 - Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi, i quali saranno esclusi dal diritto di voto.

Art. 59 - Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 60 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende

speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali delle notificazioni e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Titolo III FUNZIONE NORMATIVA

Art. 61 - Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Art. 62 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 63 - Adeguamento delle fonti normative comunali e leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142 ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 64 - Ordinanza

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque desidera consultarli.

4. Il sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al procedimento comma terzo.

Art. 65 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 29 MARZO 2004

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI

Modifiche allo Statuto del Comune di Taino (VA)

Approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 novembre 2003
con deliberazione n. 33.

AVVISO DI MODIFICHE**Comune di Taino (VA) - Modifiche allo Statuto introdotte con delibera consiliare n. 33 del 28 novembre 2003****Art. 6**

Al 2° comma, dopo la parola «Sindaco» si inserisce «o suo delegato».

Art. 10

Al 4° comma la parola «Consigliere Anziano» è sostituita da «Vicesindaco».

Art. 11

Si aggiungono i commi 4 e 5

4. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. Le commissioni di indagine e quelle di controllo e di garanzia compiono ricerche, controlli, verifiche e attività analoghe, volti ad accertare particolari aspetti dell'attività della Giunta in ordine, rispettivamente, a procedimenti già conclusi o ancora in corso. La presidenza della commissione di indagine o di controllo e di garanzia è assunta da un componente della minoranza.

5. È consentita la formazione di commissioni miste, nel cui ambito sono designati anche cittadini non consiglieri comunali: la composizione della commissione tiene conto del criterio di proporzionalità.

6. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale disciplina i poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

Art. 12

Il comma 3 è così sostituito.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, devono essere assunte al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni dalla carica sono irrevocabili, non necessitano della presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro dieci giorni, procede, con separate deliberazioni, alla surroga dei consiglieri dimissionari, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo.

Si inserisce quanto segue.

4. Nei confronti dei Consiglieri Comunali che senza giustificati motivi non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, il Sindaco può attivare il procedimento di decadenza con le modalità dei successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo.

5. Le assenze del Consiglio Comunale possono essere contestate dal Sindaco all'interessato, il quale, entro il termine di trenta giorni, deve fornire le proprie giustificazioni.

6. Le giustificazioni addotte dal Consigliere, o il fatto che non siano state prodotte, sono portate in Consiglio Comunale affinché il detto organo decida, in seduta segreta e a votazione segreta, sulla decadenza.

7. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, a maggioranza di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati, qualora il Consigliere interessato non fornisca alcuna giustificazione oppure le motivazioni non siano sufficienti a giustificare le ripetute assenze dall'assemblea.

8. Qualora durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, un posto di consigliere, il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 13

Al comma 1 si sostituisce «dalla legge» con «dal d.lgs. 267/2000».

Si aggiunge il comma 3:

3. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono messe a disposizione dei Consiglieri comunali, secondo le modalità previste dal regolamento. In ogni caso, copia delle deli-

berazioni già pubblicate è rilasciata dagli uffici dietro semplice richiesta verbale da parte dei Consiglieri, nel caso in cui questi ne facciano precisa richiesta.

Art. 16

L'intero articolo è così sostituito:

1. Il Sindaco nomina la Giunta Comunale e il Vicesindaco e provvede a darne comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

2. Ogni provvedimento di nomina di un assessore deve indicare anche l'ambito di esercizio dei poteri inerenti alla carica e le materie che formano oggetto della sua competenza.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone comunicazione motivata al Consiglio entro trenta giorni dalla data del provvedimento.

4. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. La Giunta ed il Consiglio rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

5. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione in Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale, con contestuale nomina di un commissario.

6. Lo scioglimento del Consiglio Comunale, nei casi previsti dagli articoli 141 e 143 del d.lgs. 267/2000, determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta Comunale.

Art. 17

È modificato il comma 1.

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di sei Assessori, uno dei quali è nominato Vicesindaco.

Al comma 2 si sostituiscono le parole «n. 2» con «gli»; dopo «amministrativa» viene abrogato il resto.

Si inserisce il comma 4.

4. Fra gli Assessori nominati almeno uno dovrà essere Consigliere Comunale.

Art. 18

Al comma 1, dopo la parola «Assessori» si aggiunge «o dai responsabili degli uffici e dei servizi».

Art. 19

Sono modificati i commi 4 e 5.

4. La verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta è a cura del Segretario Comunale.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Art. 20

Si aggiunge il comma 5.

5. Entro sessanta giorni il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. L'adeguamento di tali linee programmatiche e dei progetti è effettuato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione. La verifica dell'attuazione delle linee programmatiche va effettuata almeno una volta l'anno entro il 30 settembre, contestualmente alla deliberazione consiliare adottata ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. 267/2000.

Art. 21

Si modifica il comma 1.

Alla lettera g) eliminare «consultivi».

Alla lettera h) si sostituisce «ordinarie» con «ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 267/2000».

La lettera i) è così sostituita: provvede alla nomina del Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo.

La lettera l) è così sostituita: può conferire al Segretario Comunale le funzioni di direttore generale.

La lettera m) è così sostituita: può revocare, quando venga meno la fiduciarietà, le funzioni di direttore generale attribuite al Segretario Comunale.

Alla lettera n) (nella vecchia formulazione lettera o) si sostituisce «della Giunta e del Segretario Comunale» con «della Giunta, del Segretario Comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi».

La lettera p) e la lettera q) diventano lettera o) e lettera p).

La lettera r) viene abrogata.

Art. 23

Si aggiungono le lettere g), h) ed i).

g) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nei termini di legge;

h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;

i) la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici e di qualifiche di alta specializzazione può avvenire con contratti a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 24

Il comma 2 è così modificato.

2. L'Assessore più anziano di età, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercita le funzioni sostitutive del Sindaco.

Art. 25

È così sostituito integralmente.

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi, con il coordinamento e la sovrintendenza del Segretario Comunale, esercitare l'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica, di indirizzo e di controllo, e funzione di gestione amministrativa.

Art. 26

Al comma 1, dopo «Segretario Comunale» si aggiunge «come anche ai responsabili degli uffici e dei servizi».

Il comma 2 è abrogato.

Art. 27

Il comma 3 è abrogato.

Art. 29

Il comma 3 è abrogato.

Art. 34

Si aggiunge il comma 4.

4. Nel Consiglio di Amministrazione deve essere garantita la rappresentanza della minoranza.

Art. 36

Si aggiunge il comma 4.

4. Nel Consiglio di Amministrazione deve essere garantita la rappresentanza della minoranza.

Art. 39

Al comma 1 dopo la parola «aziende» si aggiunge la parola «speciali».

Art. 40

L'oggetto viene modificato in «Società di capitale».

Si aggiunge il comma 2.

2. Nelle Società costituite con capitale locale, anche nella forma della Società di Trasformazione Urbana, nel Consiglio di Amministrazione deve essere garantita la rappresentanza della minoranza consiliare.

Art. 53

Al comma 1 si abroga «e del Segretario, nonché l'attestazione relativa alla copertura finanziaria».

Si inserisce un nuovo articolo (art. 53-bis)

Art. 53-bis - Referendum popolari

1. Al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa del Comune possono essere indetti referendum consultivi, propositivi e abrogativi.

2. Il referendum consultivo è indetto esclusivamente su richiesta di almeno 2/3 dei consiglieri assegnati.

3. L'iniziativa del referendum propositivo e di quello abrogativo può essere presa su istanza di almeno il 15% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. I referendum dovranno riguardare materie di esclusiva competenza comunale ovvero segmenti di procedimenti di competenza comunale e non potranno svolgersi in concomitanza con operazioni di voto comunale, circoscrizionale o provinciale.

I referendum non possono riguardare:

- lo Statuto e i regolamenti per il funzionamento degli organi istituzionali;
- il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- gli atti del Consiglio e della Giunta inerenti i tributi e le tariffe per i servizi forniti dal Comune;
- le espropriazioni per pubblica utilità;
- l'elezione, la designazione, la nomina, la decadenza e la revoca di persone, ivi compresi i rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni;
- la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale del Comune;
- il programma delle opere pubbliche, salvo singole opere;
- il Piano Regolatore Generale e gli strumenti urbanistici attuativi;
- le materie nelle quali il Comune deve esprimersi entro termini stabiliti da specifiche disposizioni di legge tali da non rendere possibile l'espletamento del referendum;
- i quesiti referendari che siano stati oggetto di consultazione negli ultimi cinque anni da parte del Comune.

5. Entro 15 giorni dal ricevimento della proposta il Consiglio Comunale nomina un Comitato di Garanti, costituito da tre componenti esperti in diritto amministrativo, con il compito di verificare l'ammissibilità per materia, il riscontro sulla formulazione del quesito e la regolarità della presentazione delle firme.

6. La data di convocazione dei comizi referendari è fissata dalla Giunta Comunale.

7. I referendum popolari sono indetti dal Sindaco, sentito il parere di ammissibilità del Comitato dei Garanti.

8. Il quesito sottoposto a referendum, entro 60 giorni dalla trasmissione al Sindaco delle risultanze referendarie e dalla sua proclamazione, sarà oggetto di comunicazione al Consiglio Comunale.

9. I referendum abrogativi e propositivi sono vincolanti quando i quesiti, raggiunto il *quorum* del 50% più uno dei cittadini aventi diritto al voto, ottengono i voti favorevoli, validamente espressi, di almeno il 30% degli aventi diritto.

10. La composizione ed il funzionamento del Comitato dei Garanti, i requisiti di ammissibilità dei quesiti, le modalità, i tempi di svolgimento del referendum e l'accertamento delle risultanze del medesimo sono demandate ad apposito regolamento.

Si inserisce un nuovo articolo (53-ter).

Art. 53-ter - Difensore Civico

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Resta in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto. Può essere rieletto solo una volta.

3. Il Comune promuove l'istituzione del Difensore Civico anche attraverso forme di collaborazione con altri Comuni interessati per la gestione coordinata del suddetto istituto o può anche avvalersi dell'Ufficio operante presso altri Comuni.

4. Nel caso di gestione coordinata con altri enti, le modalità di elezione sono disciplinate nella convenzione che regola i rapporti tra le Amministrazioni aderenti.

5. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o altra laurea equipollente, che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità ed obiettività di giudizio.

6. Non può essere nominato Difensore Civico:

a) chi si trova in condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b) i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali, i membri delle Comunità Montane e delle Aziende Sanitarie Locali;

c) i Ministri di culto;

d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica che esercitano la loro attività professionale e/o amministrativa nell'ambito territoriale di competenza del Difensore Civico, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;

f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al terzo grado, che siano amministratori o dipendenti del Comune.

7. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate al comma precedente.

8. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno o più Consiglieri Comunali.

9. Può essere revocato con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

10. Tutti i cittadini possono accedere all'Ufficio del Difensore Civico che ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, dotati di

attrezzature e di quanto necessario per il buon funzionamento dell'ufficio.

11. Il Difensore Civico, senza entrare nel merito delle scelte amministrative, svolge un ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

12. Acquisite le informazioni utili rassegna verbalmente e se richiesto, per iscritto, il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento, sollecita, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze e i ritardi riscontrati.

13. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio e riveste nell'esercizio delle attribuzioni la qualifica di pubblico ufficiale.

14. Il Difensore Civico può in qualsiasi momento relazionare al Consiglio Comunale su casi di particolare importanza o meritevoli di urgente segnalazione.

15. La relazione viene discussa dal Consiglio nella prima seduta utile.

16. Al Difensore Civico viene attribuita un'indennità, quantificata nella medesima deliberazione di nomina.

Art. 54

Al comma 1, dopo la parola «cittadini» si inserisce «compresi quelli dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti».

Art. 62

Il comma 6 è così sostituito.

6. I regolamenti comunali diventano esecutivi nel momento in cui acquista esecutività la deliberazione di approvazione.

Art. 64

Al comma 1 si sostituisce «il Sindaco emana» con «i responsabili degli uffici e dei servizi emanano».

Al comma 4 si sostituisce «di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142» con «di cui al comma 5 dell'art. 50 del d.lgs. 267/2000»



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - MARTEDÌ, 2 NOVEMBRE 2004

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI

Modifiche allo Statuto del Comune di Taino (VA)

Adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27 luglio 2004
con deliberazione n. 31.

AVVISO DI MODIFICHE

**Comune di Taino (VA) - Modifiche introdotte
con delibera consiliare n. 31 del 27 luglio 2004**

Art. 34, comma 4

«Nel Consiglio di Amministrazione può essere rappresentata la minoranza».

Art. 36, comma 4

«Nel Consiglio di Amministrazione può essere rappresentata la minoranza».

Art. 40, comma 2

«Nelle Società costituite con capitale locale, anche nella forma della Società di Trasformazione Urbana, nel Consiglio di Amministrazione può essere rappresentata la minoranza consiliare».